



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
FRANCESCA FIECONI	Relatore
ENZO VINCENTI	Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
SANITARIA
Ud.20/03/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5253/2023 R.G. proposto da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in PISTOIA [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende
-ricorrente-

AUSL TOSCANA CENTRO, elettivamente domiciliato in FIRENZE
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] che lo rappresenta e difende
-ricorrente-

[REDACTED] elettivamente domiciliato in ROMA
[REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso



dall'avvocato

-ricorrente incidentale-

contro

[redacted]
[redacted] elettivamente domiciliati in PESCIA [redacted]
presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che li rappresenta e difende unitamente
all'avvocato [redacted]

-controricorrenti-

nonchè contro

[redacted] SPA, elettivamente domiciliato in ROMA [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted]
[redacted] che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1543/2022
depositata il 20/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025
dal Consigliere FRANCESCA FIECCONI.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 17.02.2023, [redacted] impugna il capo in cui il Giudice del rinvio ha riconosciuto e liquidato il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, con un unico motivo articolato in tre censure (violazione di norma sul procedimento, erronea interpretazione dei limiti del rinvio, violazione di legge sul



concetto di danno biologico). Con successivo ricorso - da qualificarsi come incidentale - notificato il 20.02.2023, la AUSL Toscana Centro impugna il medesimo capo della sentenza. Con ricorso notificato il 29.03.2023, [redacted] propone ricorso incidentale avverso il medesimo capo della sentenza. [redacted] in proprio, essendo divenute maggiorenni nelle more del giudizio che ha avuto inizio in considerazione delle circostanze della loro nascita, al fine di integrare il contraddittorio hanno notificato controricorsi unitamente ai genitori [redacted] chiamati a resistere al ricorso. [redacted] S.p.A., con il proprio controricorso conclude per l'accoglimento dei motivi dei ricorsi proposti dalla dott.ssa [redacted] e dalla AUSL Toscana Centro.

2. I due ricorsi (principale e incidentale) di [redacted] e AUSL Toscana e il ricorso incidentale di [redacted] vertono sulla violazione del *dictum* della Corte di Cassazione in sede di giudizio di rinvio in controversia concernente il danno biologico accertato in conseguenza della omessa diagnosi, e relativa informazione, della patologia delle gemelle nasciture qui resistenti unitamente ai loro genitori [redacted], risultate affette da una grave forma di talassemia, non diagnosticata nel corso della gestazione nonostante le analisi disposte dai medici su richiesta dei genitori, portatori sani della malattia.
3. Il giudizio era stato a suo tempo avviato dai genitori delle due gemelline, oggi divenute maggiorenni, in proprio e nell'interesse delle minori, nate affette da una grave forma di talassemia, per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non ai medici che avevano errato la diagnosi nel corso della gestazione: nel giudizio è stata coinvolta anche la ASL nonché le compagnie assicuratrici chiamate in causa dai medici.



4. Per quanto ancora di interesse, con riguardo alla prima fase di merito portata alla scrutinio di questa Corte, con ordinanza 26426/2020 la Corte di Cassazione cassava la sentenza di secondo grado, rimettendo la causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione. La Corte di cassazione accoglieva il primo ed il quinto motivo di gravame dei [REDACTED] - [REDACTED] statuendo: - l'erroneo riconoscimento del concorso di colpa dei genitori (il primo motivo); - l'erronea attribuzione del valore di sentenza parziale all'ordinanza istruttoria che si era pronunciata sul merito del danno biologico (il quinto motivo) negando l'istruttoria;- l' omessa valutazione della copertura assicurativa stipulata dal dott. [REDACTED]. La Corte di cassazione riteneva, di contro, inammissibile il secondo motivo del ricorso principale investendo una rilettura istruttoria, mentre il terzo, relativo all'esclusione del danno alle figlie conseguente alla nascita in condizione disagiata, veniva ritenuto infondato, stante l'insussistenza di un diritto a nascere sani, così come era respinto il quarto motivo, nella parte relativa al mancato riconoscimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dei genitori, per l'ipotesi in cui non avessero optato per l'interruzione di gravidanza .
5. Radicatosi il contraddittorio innanzi alla Corte d'appello di Firenze in sede di giudizio di rinvio, con la sentenza oggetto di impugnazione la Corte di Appello di Firenze ha così provveduto: - ha escluso il concorso di colpa dei ricorrenti in conformità al *dictum* della corte di cassazione e, tenuto conto delle somme già versate in esecuzione della sentenza della Corte di Appello, ha condannato i resistenti USL, [REDACTED] in solido, a corrispondere a [REDACTED] euro 20.000 e a [REDACTED] euro 15.000, a titolo di residuo importo dovuto per la lesione del diritto di informazione, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo; ha condannato i resistenti USL,



██████████ in solido, a corrispondere a ██████████ l'importo di euro 110.564,20 e a ██████████ l'importo di euro 85.994,39, a titolo di risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione di cui al quinto motivo accolto, oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo; - ha condannato ██████████ a tenere indenne il dott. ██████████ di quanto lo stesso è stato condannato a rifondere in favore degli odierni ricorrenti; - ha dichiarato inammissibili le domande proposte da parte dott.ssa ██████████ - ha compensato le spese di tutti i gradi di giudizio tra i ricorrenti ██████████ ed i resistenti USL, ██████████ nella misura di 1/3; ha condannato i resistenti USL, ██████████ in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti i restanti 2/3 delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Motivi della decisione

6. Il ricorso della Ausl deve considerarsi quale ricorso incidentale in quanto successivamente proposto rispetto a quello della ██████████
7. Con un unico articolato motivo i ricorrenti ██████████ e AUSL Toscana, deducono erronea interpretazione ed applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte di cassazione nell'ordinanza 26426/2020 : - violazione dell'art. 384 cpc. violazione dell'art. 360 n.4 cpc, in relazione agli art. 324 cpc e 2909 c.c. per avere deciso in contrasto con quanto statuito dalla nell'ordinanza n. 26246/2020 in punto di rigetto del quarto motivo d'impugnazione formulato nel ricorso in cassazione dai signori ██████████ - violazione dell'art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt. 2059 per errata "lettura" del concetto di danno. Il dottor ██████████ con ricorso incidentale deduce l' erronea interpretazione ed applicazione del principio di diritto dettato dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26426/2020, in violazione dell'art. 384 c.p.c.; l' errata interpretazione del danno biologico, con violazione dell'art. 2059 c.c. in relazione



all'art. 360 n.3 c.p.c, ovvero decisione in contrasto con quanto
statuito dalla Suprema Corte nell'ordinanza 26426/2020 in
punto di rigetto del quarto motivo di cassazione formulato da
[REDACTED] in violazione degli artt. 324
c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c. [REDACTED] in
quanto intimata, con controricorso ha dichiarato di aderire ai
ricorsi.

8. Le censure, in breve, deducono che la Corte fiorentina abbia riconosciuto in favore dei genitori delle gemelline nate affette da una patologia genetica non previamente individuata un pregiudizio già liquidato dai giudici del merito, e diverso da quello per l'accertamento del quale è stato disposto il rinvio, attinente al danno biologico dei genitori, ponendosi in contrasto sia con il giudicato che con il *dictum* della Corte di cassazione. Viene censurata la sentenza là dove il Giudice *a quo*, in sede di giudizio di rinvio, ha ritenuto di dover esaminare, *"le conseguenze non patrimoniali della violazione del diritto all'autodeterminazione dei genitori, da intendersi come diritto ad affrontare consapevolmente la malattia delle figlie, dunque sia a prepararsi psicologicamente all'inesorabile mutamento di vita, sia ad organizzarsi in modo da far fronte alle difficoltà materiali, anche nella prospettiva del non agevole percorso da affrontare nella prospettiva di una cura e/o soluzione alle condizioni patologiche delle figlie"*.
9. Le censure sono infondate.
10. Il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 26426/2020, mediante la quale la controversia è stata rimessa alla valutazione del giudice di secondo grado attiene alla questione dell' *"eventuale riconoscimento del danno biologico quale conseguenza della riconosciuta lesione dell'autodeterminazione"*. La ordinanza cassatoria della Suprema Corte n. 26426-2020 ha individuato, come ulteriore



elemento di danno (non considerato dalla Corte di merito nella sentenza del 2017 perché erroneamente aveva dedotto il passaggio in giudicato della questione in quanto incidentalmente decisa con ordinanza istruttoria), la lesione del diritto all'autodeterminazione dei genitori correlata alla loro impreparazione alla nascita di due bambine talassemiche, in considerazione della quale la sentenza resa dalla Corte d'Appello nel giudizio di rinvio ha specificato che l'evento dannoso da risarcire risieda nel danno morale - da liquidarsi in via equitativa - derivante dalla provata sofferenza per essere stati colti impreparati dalla nascita delle gemelline affette da talassemia.

11. Orbene, sia l'ordinanza della Corte di cassazione, che la sentenza di rinvio partono dal comune e condiviso presupposto che tale danno è differente da quello, già riconosciuto e liquidato dal giudice dell'appello con la prima sentenza del 2017, afferente alla lesione del diritto dei genitori ad essere informati sulla salute dei nascituri per esercitare le scelte appropriate, in particolare quella di abortire o meno, restando indifferente a tale questione il fatto che in concreto detta scelta non fosse stata esercitata, sull'assunto che *"escludere la prova della volontà abortiva, non implica, logicamente, che non vi sia stata la lesione della consapevolezza della scelta..."* (così, in motivazione recita l'ordinanza del 2020 della Corte di cassazione ; su questo punto, si veda, da ultimo anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16967 del 19/06/2024).
12. Del resto, questa Corte ha già più volte affermato - e al principio deve darsi continuità - che dalla lesione, sotto tale profilo, del diritto all'informazione, possono derivare alla gestante o, più in generale, ai genitori (e possono essere accertate anche presuntivamente) conseguenze dannose non patrimoniali risarcibili, se non sotto il profilo esteriore dinamico-



relazionale, quanto meno sotto il profilo della sofferenza interiore, dovendo presumersi che la possibilità, conseguente alla corretta informazione, di predisporre ad affrontare consapevolmente le conseguenze di un evento particolarmente gravoso sul piano psicologico oltre che materiale, consenta con ogni evidenza di evitare o, almeno, di limitare la sofferenza ad esso conseguente, la quale è tanto più intensa quanto più inattesa a causa dell'omessa informazione (v. Cass. 26/06/2019, n. 16892; Cass. 26/05/2020, n. 9706; Cass. 31/01/2023, n. 2798; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16967 del 19/06/2024).

13. E' difatti , questa, una lesione al diritto di autodeterminarsi dei genitori che si profila indipendentemente da qualsivoglia profilo di strumentalità rispetto all'eventuale scelta abortiva della donna, anch'essa nei fatti impedita e risarcita (cfr. anche Cass. 22.11.2024 n. 30218, Cass. 2798/2023, 10424/2019).
14. Deve pertanto escludersi che la liquidazione fatta dalla Corte di merito integri una duplicazione del danno morale già liquidato per non avere potuto la coppia valutare la scelta abortiva al tempo della gestazione. Giova sul punto mettere in rilievo che, rispetto al danno derivante dalla mancata possibilità di esercitare le scelte appropriate in fase di gestazione, la prima sentenza d'appello era stata parimenti annullata da questa Corte con riguardo al primo motivo, per la parte in cui era stato riconosciuto un contributo causale nel comportamento assunto dai genitori nella misura del 20 %. E a questi limitati effetti la sentenza del giudice del rinvio ha corretto la prima sentenza condannando i resistenti a corrispondere agli odierni ricorrenti, in solido, la differenza tra l'intero danno a tale titolo quantificato e quello liquidato con l'erronea detrazione del 20% per il concorso di colpa dei genitori (ovvero euro 80.000 in favore della madre ed euro 60.000 in favore del padre) e dunque a rifondere alla [REDACTED] euro 20.000 e al [REDACTED] euro 15.000,



oltre interessi legali dalla sentenza all'effettivo soddisfo. Tale
aspetto, peraltro, non è in contestazione.

15. Per quanto riguarda il danno conseguente alla mancata possibilità di prepararsi psicologicamente e per tempo a tutti i disagi conseguenti alla nascita di due gemelle affette da una grave patologia, valutato e liquidato anch'esso in termini di danno morale, e oggetto del presente giudizio di legittimità, la Corte di merito, in sede di rinvio, sulla base del *dictum* di questa Corte, lo ha valutato e riconosciuto come sufficientemente provato, liquidandolo senza procedere alla richiesta CTU medica, traendo spunto da circostanze dedotte quali la necessità dei genitori di ricorrere a frequenti esami clinici, trasfusioni con cadenza mensile, presenza ospedaliera per la terapia chelante, il tutto protrattosi fino al trapianto di midollo, avvenuto il 16.09.2010 per la gemella [REDACTED] ed il 24.06.2011 per la gemella [REDACTED]
16. Al proposito è stata ritenuta incontestata la circostanza che il trapianto di midollo per avviare le gemelline alla terapia genica fu effettuato mediante prelievo dal fratellino, che nel frattempo i genitori avevano messo al mondo, ricorrendo all'inseminazione artificiale "selettiva" per evitare il ripresentarsi della 'tara' genetica nel figlio che avrebbe dovuto fungere da donatore sano. Da tutto questo quadro indiziario la Corte di merito ha potuto così inferire, per concordanti, precise e gravi circostanze, nonché secondo il criterio dell'*id quod plerunque accidit*, il fatto ignoto relativo al notevole disagio sopportato dai genitori per essersi trovati impreparati ad affrontare subitamente la grave e inaspettata patologia della prole, così come presuntivamente provato l'intervenuto, quanto improvviso, radicale mutamento delle abitudini di vita della coppia, necessariamente sempre presente in occasione di esami ricoveri ospedalieri e interventi sulle figlie, da effettuarsi anche in sedi diverse da quella di



abituale residenza. La corretta diagnosi dei medici, nei fatti mancata, avrebbe presumibilmente dato modo ai genitori di arrivare al momento della nascita delle bambine già preparati psicologicamente, nonché di pianificare per tempo la nuova organizzazione della loro vita, che, come emerso dalle testimonianze rese in primo grado, li ha invece letteralmente travolti in un susseguirsi di dolorose e gravose incombenze.

17. Di contro, è stato ritenuto che le allegate insorte patologie in capo ai genitori (aborto e cisti ovariche per la madre, steatosi del fegato, cancro al colon in corso di cura, rischio vascolare medio per il padre), parimenti indicate come correlate a tale danno, riguardassero un danno biologico dei genitori non conseguente alla nascita delle bambine malate, cui si riferiva il IV motivo di ricorso in Cassazione, già respinto, così come già respinto era stato il motivo di ricorso attinente al danno consistente nello sconvolgimento di vita derivante dalla nascita delle bambine, posto che la suddetta patologia non era in alcun modo correlabile alla condotta dei medici.
18. Sulla base di tale assunto, il danno conseguente alla mancata possibilità di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita delle bambine con problemi di salute gravi, per come sopra circoscritto, è stato liquidato solo in termini di danno morale, e non propriamente di danno alla sfera psico-fisica della persona, e ricorrendo al criterio equitativo, quantificando nei confronti della madre il danno maggiore (anche in relazione alla impreparazione rispetto alla necessità di procreare in tempi ristretti un altro figlio per poter al più presto trovare un donatore di midollo compatibile con le bambine malate) pari ad euro 90.000 e nei confronti del padre di un danno pari ad euro 70.000. Sulle predette somme, liquidate in moneta attuale, sono stati riconosciuti gli interessi legali sul capitale devalutato (così pervenendosi agli importi rispettivamente di euro 68.078,67 e di



euro 52.950,08) secondo gli indici Istat FOI generale, alla data del fatto illecito e da allora annualmente rivalutato, pervenendo così ad un importo complessivo di euro 110.564,20 quanto al danno della [REDACTED] e di euro 85.994,39 quanto al danno da risarcire in favore del [REDACTED] maggiorato degli ulteriori interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla sentenza al pagamento.

19. Il ricorso alla prova per presunzioni in questo particolare settore del danno alla persona, peraltro, come è noto, non significa ammettere il danno *in re ipsa*, posto che il danno morale può essere agevolmente dimostrato sulla base di un ragionamento presuntivo, e comunque un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, onere che invece è stato considerato a buon diritto assolto nel caso in esame sulla base delle circostanze evincibili dal caso in questione (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021; Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023) .
20. Va aggiunto che l'espressione <<danno biologico>> utilizzata in tale contesto è precisata nel suo significato là dove la Corte di cassazione, nel *dictum*- afferma: <<*definita come sopra la questione dell'eventuale danno biologico (dei genitori, colti impreparati dall'errore diagnostico)*>>, è stato individuato dalla Corte di merito nel danno morale, perché non accompagnato da altri sintomi di rilievo medico collegati ad esso: difatti, da tale perimetro restavano escluse le patologie insorte nei genitori, dai medesimi collegate allo *stress* conseguente alla nascita di due figlie con gravi patologie, tuttavia non addebitabili a colpa medica (aborto successivamente occorso, cisti ovariche per la madre, steatosi del fegato, cancro al colon in corso di causa, rischio vascolare medio per il padre).



21. Pertanto, anche in riferimento all'aspetto **semantico del danno biologico**, il *dictum* risulta essere stato **correttamente** inteso dalla Corte di merito, in quanto circoscritto alla specie del danno morale risultato provata, e comunque facente parte del più ampio concetto di "danno alla persona" (Cass. SU sentenze dell'11.11.2008 nn. 26972 - 26975).
22. In ultimo, va osservato che nessuno dei ricorrenti ha contestato l'entità della liquidazione del risarcimento, e pertanto su questo punto non vi è questione.
23. Conclusivamente i ricorsi (principale e incidentali) vanno rigettati con liquidazione delle spese a favore dei ricorrenti e a carico solidale dei resistenti, ivi compresa [REDACTED] in quanto controricorrente adesiva al ricorso di [REDACTED].

P.Q.M.

riuniti i tre ricorsi principale e incidentali, li rigetta.

Condanna i ricorrenti e [REDACTED] s.p.a. al pagamento, in via tra loro solidale, in favore dei controricorrenti [REDACTED] come in epigrafe meglio specificati, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e i ricorsi incidentali, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .

Così deciso in Roma, il 20/03/2025.

Il Presidente

GIACOMO TRAVAGLINO

